

## BibLus-net

Newsletter 627 del 29 agosto 2019

*In questo numero:*



Rinnovabili

[In Gazzetta il decreto rinnovabili FER 1: nuovi incentivi per le energie rinnovabili](#)



Sicurezza

[Nuova proroga del termine per l'adeguamento antincendio scuole ed asili nido](#)




Fisco

[Cedolare secca per immobili commerciali: sì anche nel caso di canoni variabili](#)



Opere edili

[Ascensore in condominio: no al permesso di costruire ma occorre rispettare le dimensioni minime](#)



Certificazione energetica

[Modello orario dinamico per il calcolo della prestazione energetica e UNI EN ISO 52016](#)




Lavori pubblici

[I chiarimenti del CNI sulle modifiche al Codice appalti dopo lo Sblocca cantieri](#)



Lavori pubblici

[Ecco i finanziamenti per l'adeguamento antisismico degli edifici scolastici](#)



Fisco

[Correzione dati catastali: ecco come fare](#)



Lavori pubblici

[Esclusione da una gara di appalto, solo se le irregolarità fiscali sono definitivamente accertate](#)



Sicurezza

[Rimozione amianto edifici pubblici: approvata la graduatoria dei finanziamenti](#)



Lavori pubblici  
In Gazzetta i 250 milioni di euro per housing sociale



Fisco  
Al via lo sconto ecobonus e sismabonus. Il provvedimento attuativo delle Entrate



Lavori pubblici  
Enti locali: attivato il fondo per la progettazione di opere prioritarie



Lavori pubblici  
Dissesto idrogeologico: in Gazzetta i 315 milioni stanziati dal Minambiente



Lavori pubblici  
Nuovo regolamento appalti: fino al 2 settembre la consultazione pubblica



Sicurezza  
Relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni



Professioni tecniche  
La guida degli architetti per progettare in zone di crisi



## In Gazzetta il decreto rinnovabili FER 1: nuovi incentivi per le energie rinnovabili



In vigore il decreto rinnovabili: maggiori incentivi per autoconsumo, fotovoltaico al posto dell'amianto e priorità agli impianti su ex discariche, scuole e ospedali

Publicato in Gazzetta Ufficiale (n. 186 del 9 agosto 2019) il **decreto rinnovabili "FER 1" (Fonti Energie Rinnovabili)**, contenente modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione, finalizzati a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta, ossia **dal 10 agosto 2019**, agevola i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a un megawatt di energia prodotta); in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

In base a quanto contenuto nel provvedimento, si consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti

rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell'ordine di 10 miliardi di euro.

Le tariffe incentivanti arrivano fino a 150 euro a MWh per l'eolico, a 155 euro per l'idroelettrico, a 110 euro per i gas prodotti da processi di depurazione e a 90 euro per i piccoli impianti di solare fotovoltaico.

Per le istanze di agevolazione ci saranno 30 giorni di tempo che decorreranno dalla data di pubblicazione del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

## Contenuti del decreto

### Finalità ambito di applicazione

Il decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

### Definizioni

Vengono fornite le definizioni dei seguenti termini:

- impianto fotovoltaico
- potenza di un impianto fotovoltaico
- impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra
- aggregato di impianti

### Modalità e requisiti generali per l'accesso

Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili:

- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW
- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l'intervento e la potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW
- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW

Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione.

Le agevolazioni saranno riservate ai nuovi impianti:

- eolici
- fotovoltaici e con moduli fotovoltaici al posto delle coperture degli edifici
- idroelettrici
- a gas residuati da processi di lavorazione
- gli impianti rifatti, ma solo se di tipo eolico, idroelettrico o a gas

La partecipazione è aperta anche agli impianti aggregati, costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti, invece, di potenza uguale o maggiore a 1 MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

Sono invece **esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal dm 23 giugno 2016** o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

## Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro

Il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando come indicati in tabella:

n. procedura data di apertura del bando

1	30 settembre 2019
2	31 gennaio 2020
3	31 maggio 2020
4	30 settembre 2020
5	31 gennaio 2021
6	31 maggio 2021
7	30 settembre 2021

La graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

## Modalità operative di accesso agli incentivi

Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito e secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi.

## Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari **alla vita media utile convenzionale**, i cui valori sono riportati in Allegato 1.

## Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto è:

- la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'art. 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016
- le **tariffe di cui all'allegato 1** al presente decreto per tutti gli altri impianti, ivi **inclusi gli impianti fotovoltaici** che entrano in esercizio

## Le novità del decreto FER 1: premio sull'autoconsumo e priorità incentivi

La modalità di riconoscimento del premio sull'autoconsumo prevede che:

- per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l'energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta
- per gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit si ha diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l'energia prodotta

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell'Arpa.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

- impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica
- su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto
- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del dm 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato
- tutti gli impianti connessi in "parallelo" con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW)

## Come richiedere gli incentivi per fotovoltaico

L'accesso agli incentivi sarà regolato da 2 modalità, registri e aste, in base alla potenza degli impianti in questione:

- gli impianti con potenza inferiore a 1 MW di nuova realizzazione, integralmente ricostruiti e riattivati, così come quelli oggetti di rifacimento e quelli che subiscono interventi di potenziamento ma con differenza di potenza tra prima e dopo comunque inferiore a 1 MW devono partecipare a procedure pubbliche di selezione dei progetti. È possibile anche richiedere gli incentivi, seguendo questa modalità, anche per più impianti riuniti in un solo gruppo, sempre a patto che la potenza complessiva non superi la soglia di 1 MW e quella dei singoli impianti sia superiore a 20 kW
- gli impianti fotovoltaici di potenza uguale o superiore a 1 MW, invece, accedono agli incentivi statali tramite asta; anche in questo caso è possibile richiedere le agevolazioni per gruppi di impianti, con potenza totale maggiore di 1 MW e potenza dei singoli impianti compresa tra 20 kW e 500 kW

## I gruppi per i bandi

I bandi per l'iscrizione ai registri e alle aste sono così strutturati:

- Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici a cui si aggiunge, solo nel caso dell'iscrizione ai registri
- Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa)
- Gruppo B: impianti idroelettrici; impianti geotermoelettrici; impianti a gas residuati dei processi di depurazione  
impianti alimentati da gas di discarica
- Gruppo C: impianti eolici, idro e a gas residuati oggetto di rifacimento totale o parziale

## Accesso tramite gare

Per accedere alle agevolazioni si dovrà partecipare alle procedure pubbliche di selezione dei progetti, che serviranno per l'iscrizione degli impianti in appositi registri, entro contingenti di potenza ben definiti. Gli impianti parteciperanno poi ad aste al ribasso per ottenere le agevolazioni, che saranno erogate entro precise soglie di potenza ammesse ad incentivo, dettate dal decreto.

## Requisiti

Gli impianti hanno accesso agli incentivi a condizione che, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, i relativi lavori di realizzazione risultino avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie.

Sono, inoltre, necessari per tutti i tipi di impianto i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro:

- sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
- il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva

Inoltre, solo per gli impianti fotovoltaici, devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:

- essere di nuova costruzione e realizzati interamente con componenti nuovi
- non essere ubicati in aree agricole

Per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, invece, deve essere rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare.

## **Priorità degli incentivi**

La graduatoria verrà fatta seguendo i criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi:

- per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati
- per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, altri edifici pubblici, altri edifici aperti al pubblico
- per il gruppo B – impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i. e ii. del decreto 23 giugno 2016
- impianti alimentati da gas di discarica: impianti realizzati su discariche esaurite
- impianti geotermoelettrici: impianti per i quali l'autorizzazione prescrive una riduzione di almeno il 98% del livello di idrogeno solforato e di mercurio attraverso il sistema di abbattimento (AMIS)
- impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato
- per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 30% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW
- per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'articolo 3, comma 10
- per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato 1 del presente decreto minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta con anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura

Per ogni tipologia di impianto il decreto fissa i termini per l'entrata in esercizio, pena la revoca degli incentivi.

## **Software per la progettazione di impianti fotovoltaici**

Solarius-PV BIM ONE è il software per la progettazione dell'impianto fotovoltaico facile da usare ed adatto ad ogni situazione, dotato di nuova interfaccia e nuovo input grafico che consente di inserire oggetti BIM direttamente nel modello tridimensionale.

Le novità di Solarius-PV BIM ONE:

- nuova modellazione 3D: Ottieni, da un unico input 3D, orientamenti, ombreggiamenti, inclinazioni, generatori, quadri elettrici, ecc. ed integri facilmente l'impianto nel progetto architettonico
- nuovo archivio on line di oggetti parametrici e blocchi 3D



- nuovo calcolo automatico del campo fotovoltaico con riconoscimento degli ostacoli e individuazione di orientamento e Tilt
- progettazione in un unico input per Multi MPPT e Singolo Generatore
- nuovi wizard di progettazione assistita per la scelta del numero di moduli, la verifica della compatibilità degli inverter e il disegno dello schema unifilare generale e di ogni singolo quadro in CA e DC
- connessione dinamica nel modello tra modulo, quadro e inverter
- nuovi sistemi di accumulo (pacco batterie a Litio tipo «TESLA»)
- importazione automatica dall'archivio PVGIS
- acquisizione rapida dei dati di irradiazione solare da Google Maps®
- in automatico dal modello 3D nuovi elaborati grafici sempre aggiornati: Piante, sezioni, prospetti, spaccati...
- composizione con semplice Drag and Drop delle tavole esecutive di progetto
- integrazione con qualsiasi software di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, ecc. come Edificius, Revit®, ArchiCAD®...
- import/export file IFC, export in OBJ, Sketchup, ecc.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione del regolamento sul sito del GSE (che avverrà entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento); il primo bando sarà aperto il 30 settembre 2019.

Prova gratis Solarius-PV, il software per la progettazione di impianti solari fotovoltaici

*Clicca qui per scaricare il decreto 4 luglio 2019*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Nuova proroga del termine per l'adeguamento antincendio scuole ed asili nido



Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'adeguamento antincendio delle scuole e al 31 dicembre 2019 quello per gli asili nido

Scuole e asili nido avranno più tempo per l'**adeguamento antincendio**: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 188 del 12 agosto 2019) il **testo coordinato del dl n. 59/2019**, recante anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici.

In particolare, l'art. 4-*bis* del provvedimento interviene in modifica dei commi 2 e 2-*bis*, art. 4, del dl n. 244/2016, prevedendo **una nuova proroga** dei termini per l'adeguamento antincendio:

- il 31 dicembre 2021 per le scuole
- il 31 dicembre 2019 per gli asili nido

Ecco il testo modificato dalla presente legge:





Con la **risposta n. 340/2019** ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è possibile l'applicazione del **regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali**, così come previsto dalla *legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018)*.

Ricordiamo, infatti, che la possibilità di usufruire della cedolare secca, anche per gli immobili ricadenti nella categoria catastale C/1, è stata una delle novità della legge n. 145/2018 (*precedente articolo di BibLus-net*).

## L'interpello alle Entrate

Una contribuente ha intenzione di acquistare un negozio iscritto in catasto con categoria C/1 e con superficie inferiore a 600 m<sup>2</sup>.

Tale immobile sarà successivamente locato ad una società con un nuovo contratto di locazione per immobile commerciale della durata di anni 6 + 6. Il canone di locazione sarà costituito da 2 componenti:

- una **quota fissa annuale** pari ad euro 59.000,00
- una **quota variabile pari al 3,4% dei ricavi del punto vendita** della società conduttrice

La contribuente intende assoggettare il suddetto contratto di locazione al regime della cedolare secca di cui all'art. 3 del dl n. 23/2011, esteso alle locazioni commerciali a determinate condizioni dall'art. 1, comma 59, della Legge n. 145/2018, con decorrenza dall' 1 gennaio 2019.

Poiché il comma 11 dell'art. 3 del citato dl n. 23/2011, prevede che durante il periodo corrispondente alla durata dell'opzione per la cedolare secca è sospesa:

*la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat*

l'istante chiede di conoscere se la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, possa essere di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca.

## La risposta dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate premette che occorre far presente che la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, citata nell'art. 3 del dlgs n. 23/2011, è quella prevista nel caso di immobili non abitativi, dall'art. 32 della legge n. 392/1978, che dispone:

*le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 % di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati*


E' evidente per le Entrate che:

- la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo trova la sua fonte normativa nel citato art. 32 e che tale disposizione, in effetti, non incide sul principio di libera determinazione del canone di locazione delle parti contraenti
- vi sia **differenza tra l'aggiornamento del canone** di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, di cui all'art. 32 della legge n. 392, e la pattuizione di una quota del **canone di locazione in forma variabile**.





# Modello orario dinamico per il calcolo della prestazione energetica e UNI EN ISO 52016



Il 4 settembre 2019 a Roma si illustreranno i vantaggi offerti dal modello orario dinamico per il calcolo della prestazione energetica

Il 4 settembre 2019, nel pomeriggio, a termine dell'evento internazionale sul Building Simulation 2019 di Roma (presso l'**Angelicum Congress Center** all'interno della Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, vicino al Colosseo), si terrà un seminario sulla **UNI EN ISO 52016** rivolta principalmente ai **tecnici italiani**, dove si illustreranno i vantaggi offerti dal **modello orario dinamico** per il calcolo della prestazione energetica anche attraverso il software *TerMus BIM*.



Angelicum Congress Center : largo Angelicum, 1 – 00184 Roma

## La conferenza internazionale dal 2 al 4 settembre 2019

La sedicesima edizione della conferenza sul Building Simulation, organizzata dall'IBPSA (international building performance simulation association) è il principale evento internazionale nel campo della **simulazione delle prestazioni degli edifici**.

Un'eccezionale opportunità per:

- condividere informazioni su strumenti e applicazioni di simulazione
- presentare e ottenere aggiornamenti sui più recenti sviluppi nella ricerca
- illustrare casi studio e condividere le best practices
- partecipare a programmi speciali per studenti e professionisti
- fare rete durante la sessione e durante programmi sociali.

**ACCA software è sponsor ufficiale dell'evento.**

## Il seminario sulla UNI EN ISO 52016 del 4 settembre

Il giorno 4 settembre alle 16.30, al termine della conferenza internazionale, il CTI (comitato termotecnico italiano) ha organizzato un seminario sulla UNI EN ISO 52016, rivolto ai tecnici italiani, durante il quale ACCA software presenterà la nuova applicazione di **TerMus BIM per il calcolo orario dinamico**.

Ricordiamo che a seguito dell'emanazione delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, è in fase avanzata la redazione degli allegati nazionali a tali norme e la revisione del pacchetto UNI/TS 11300 per il calcolo della prestazione energetica al fine delle verifiche di legge e della redazione dell'APE.

In tale contesto assume particolare rilevanza il nuovo modello di calcolo orario semplificato introdotto dalla norma UNI EN ISO 52016-1.

Obiettivo del Seminario è fare il punto sull'introduzione del nuovo metodo nell'ambito della legislazione nazionale e presentare le prime risultanze di alcuni applicativi nazionali che l'hanno implementato.

L'accesso alla conferenza, in italiano, è libero previo invio di una mail di conferma all'indirizzo della segreteria organizzativa Symposia riportato sulla locandina.

## Il calcolo semistazionario (TerMus/TerMus-BIM)

La valutazione delle prestazioni energetiche con il calcolo semistazionario di un edificio è una valutazione che partendo da un modello semplice dell'edificio, che utilizza anche condizioni al contorno (interne ed esterne) semplici, si basa spesso su parametri standard; questo può portare ad avere un modello che, in alcuni casi, è lontano dalla realtà.

La semplificazione riguarda sia il clima esterno, dove si usano condizioni climatiche medie mensili, per le temperature e per le irradiazioni solari (che evidentemente possono variare di molto nell'arco di una stessa giornata), sia per le condizioni di utilizzo interne (comfort) che sono anch'esse medie mensili e standardizzano i valori in funzione della destinazione d'uso (ad esempio temperatura di 20 °C in inverno oppure un tasso di ventilazione definito in funzione dell'utilizzo che si deve fare dell'edificio).

Questo tipo di modello può comportare un grado, più o meno elevato, di "incertezza" ma prevede una simulazione semplice, che restituisce valori "standardizzati".

Queste sono condizioni necessarie per **ottenere dei risultati in tempi non lunghissimi** che abbiano la caratteristica imprescindibile che siano anche **confrontabili e riproducibili**.

Sono questi risultati che si utilizzano per costruire le "etichette energetiche" (APE/Legge 10) alla base della classificazione energetica degli edifici.

I risultati sono sempre restituiti in termini di consumi di energia termica, frigorifera e primaria.

## Il calcolo orario dinamico (TerMus-BIM, modulo orario)

I modelli di calcolo dinamico invece richiedono molti più dati, non solo riguardo le caratteristiche dell'edificio o dei componenti dell'impianto, ma anche riguardo le condizioni climatiche. Il vantaggio è che possono essere molto più realistici e molto meno "astratti".

Per avere un'idea, un file climatico utilizzato da un modello che opera in regime stazionario prevede al massimo 12 valori della temperatura esterna, un file climatico che opera in regime dinamico ne prevede almeno uno ogni ora dell'anno, quindi 8.760.

I modelli di simulazione dinamica richiedono molto più impegno sia nella costruzione del modello, che necessariamente deve essere tridimensionale, sia nella descrizione dei sistemi impiantistici che dei profili di utilizzo.

I tempi necessari per l'elaborazione, inoltre, si allungano notevolmente perché non solo vengono gestiti molti più dati ma vengono calcolate tutte le interazioni tra l'ambiente interno e quello esterno e tra tutti gli ambienti diversi con diversi profili di utilizzo e con diversi modelli di gestione impiantistica.

Questo maggiore impegno nel costruire un modello dinamico garantisce al progettista, o dell'auditor, una **notevole flessibilità nella gestione del modello** e, se le condizioni al







A seguito di alcune richieste pervenute, il Consiglio nazionale degli ingegneri, CNI, ha emanato la **circolare n. 416/2019** contenente utili chiarimenti in merito all'interpretazione di alcuni punti della *legge di conversione n. 55/2019* del dl n. 32/2019, il cosiddetto "Sblocca cantieri".

Il documento ha lo scopo di fornire un'adeguata informazione alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici del proprio territorio circa le **modifiche apportate al codice degli appalti**.

## Modifiche al Codice appalti

Di seguito una sintesi in merito alle principali modifiche apportate al *codice appalti* dal dl n. 32/2019:

### Appalto integrato

L'art.1, comma 20, lett. m, del dl n. 32/2019 prevede in riforma dell'art. 59 del codice degli appalti, la **sospensione a titolo sperimentale**, fino al 31 dicembre 2020, dell'applicazione del comma 1, quarto periodo, dello stesso articolo, con lo scopo di porre **fine al divieto di ricorso all'appalto integrato**.

La modifica non interessa comunque i commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo che restano vigenti e pertanto consentono il ricorso alle gare di progettazione ed esecuzione nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (1 bis); deve essere data opportuna motivazione dal RUP nella determina a contrarre (1 ter).

Inoltre, sempre la modifica dell'articolo 59 prevede il **pagamento diretto al progettista** della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.

### Regolamento attuativo unico

E' prevista, all'art. 1, comma 20, lett. gg, pt. 4 del dl, l'emanazione di un Regolamento attuativo, che unifichi tutti i provvedimenti attuativi tra cui le Linee guida Anac e i decreti già emanati, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (ossia entro il 16 ottobre 2019).

### Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

La modifica all'art. 23 del codice consente (ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, dl n. 32/2019 e s.m.i.), per gli anni 2019 e 2020, che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possano essere affidati **sulla base di un progetto definitivo semplificato**; pertanto, l'esecuzione di detti lavori può avvenire a prescindere dalla redazione del progetto esecutivo.

Inoltre, sempre limitatamente agli anni 2019 e 2020, è ammesso che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

### Albo commissari di gara

In base all'art. 1, comma 1, lett. c, dl n. 32/2019 e s.m.i., l'avvio dell'albo dei commissari di gara (di cui all'art. 77, comma 3, del Codice) **slitta al 31 dicembre 2020**.

## Centrale di committenza per i Comuni non capoluogo

Sospesa **fino al 31 dicembre 2020** (art. 1, comma 1, lett. a, dl n. 32/2019 e s.m.i.) anche l'applicazione dell'art. 37, comma 4, del Codice, in modo tale da impedire l'operatività dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere a una centrale di committenza, ossia di associarsi in centrali di committenza e di ricorrere alla CUC costituita presso la Provincia.

## Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 del dl riguardano il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in particolare, fino al 31 dicembre 2020:

- è elevato da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del CSLP
- è ridotto a 45 giorni (rispetto ai 90) il termine per l'espressione del parere del CSLP dalla trasmissione del progetto
- è stabilito che il CSLP, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.

## Affidamento prestazioni sottosoglia

La lettera h, del comma 20, dell'art. 1 del dl n. 32/2019 e s.m.i., interviene in modifica delle modalità di affidamento delle prestazioni sottosoglia di cui all'art. 36 del Codice. Le procedure da utilizzare, in base all'importo a base d'asta, sono le seguenti:

- per affidamenti di **importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per le forniture e i servizi, esclusi i Servizi di Ingegneria e Architettura disciplinati dall'articolo 157 dello stesso, è previsto l'**affidamento diretto**, previa valutazione di 3 preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
- per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** si applicherà la **procedura negoziata** previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
- per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro** si applicherà la **procedura negoziata** previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
- per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 dello stesso Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 del DL n. 50/2016 e s.m.i.

E' previsto, inoltre, che per tutti gli affidamenti sottosoglia è possibile fare ricorso all'utilizzo del **criterio di aggiudicazione del minor prezzo** ed è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l'appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Viene anche stabilito l'utilizzo esclusivo dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (art. 1, comma 20, lett. t, pt. 1, DL n. 32/2019 e s.m.i.); nonché che il **criterio del minor prezzo** sia limitato ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3,

lettera a, dello stesso art. 95 del Codice. (art. 1, comma 20, lett. t, pt. 3 DL n. 32/2019 e s.m.i.).

## Subappalto

Fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile utilizzare l'istituto del **subappalto fino alla quota del 40% dell'importo complessivo del contratto**; eliminato, inoltre, l'obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori e viene anche eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (ai sensi dell'art. 1, comma 18, dl n. 32/2019 e s.m.i.).

Viene ripristinato il **divieto per la subappaltatrice di partecipare alla gara** (ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett a DL n. 32/2019 e s.m.i.).

Infine, il **grave inadempimento dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce **causa di esclusione** ai sensi dell'art. 80, comma 5, nuova lett c-*quater* del Codice.

## Collegio consultivo tecnico

Al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, i commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 1 del dl n. 32/2019 e s.m.i. consentono alle parti di nominare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico, un collegio consultivo tecnico prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre 90 giorni dalla data di tale avvio.

In base al comma 3 dell'art. 1 del dl è prevista l'estensione ai settori ordinari dell'art. 133, comma 8 del Codice relativo alla cd "inversione procedurale" con la possibilità per gli enti aggiudicatari di decidere se valutare le offerte prima della verifica circa l'ammissibilità alla gara degli operatori economici.

## Incentivo ai progettisti interni

Non è stata confermata dalla legge n. 55/2019 la modifica al comma 2 dell'art. 113 del Codice relativa al conferimento dell'incentivo ai progettisti interni: **l'incentivo non potrà più essere erogato per l'attività di progettazione** ma esclusivamente per le sole attività indicate in tale norma.

## Anticipazione del prezzo, verifica preventiva, riserve

- l'art. 1, comma 20, lett. g, pt. 3 dl n. 32/2019 e s.m.i. estende la disciplina dell'**anticipazione del prezzo, a tutte le tipologie di prestazioni affidate**
- l'art. 1, comma 20, lett. c, dl n. 32/2019 e s.m.i. estende la possibilità di effettuare l'attività di **verifica preventiva della progettazione**, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, **anche alle stazioni appaltanti** che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità
- l'art. 1, comma 10, dl n. 32/2019 e s.m.i. prevede che, fino al 31 dicembre 2020, possono essere **oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica** ai sensi dell'art. 25 del codice
- viene anche esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario (di cui all'art. 205 del codice)

*Prova gratis PriMus-C, il software per i Capitolati Speciali d'Appalto*

*Clicca qui per scaricare la circolare CNI n. 416/2019*



## Ecco i finanziamenti per l'adeguamento antisismico degli edifici scolastici



In Gazzetta il decreto con i finanziamenti per interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici previsti dal fondo ex protezione civile per il quadriennio 2018-2021

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto il decreto del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) che prevede lo stanziamento del *“finanziamento per interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui al Fondo ex protezione civile, annualità 2018-2021”*.

Il decreto approva i **piani regionali (allegati da A ad M)** per un valore complessivo pari a **58.111.670 euro**.

### Termini, monitoraggio e controlli

Con l'art. 2 del decreto si prevede che gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta (quindi entro agosto 2020).

E' previsto, inoltre, che la **durata dei lavori non deve eccedere i 2 anni** dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.

Gli Enti beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica un'**anticipazione fino ad un massimo del 20%** dell'importo di finanziamento.

Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le Regioni e gli Enti locali beneficiari sono tenuti ad inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS "Obiettivo Sicurezza delle scuole" del Dipartimento della protezione civile.

È disposta la revoca del finanziamento qualora l'intervento risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, o i cui lavori siano stati avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto.

### Riparto dei finanziamenti

I fondi sono così suddivisi:

- **Basilicata** – 1.526.172,09
- **Calabria** – 4.313.000,00









# Rimozione amianto edifici pubblici: approvata la graduatoria dei finanziamenti



Publicato in Gazzetta il decreto contenente l'elenco delle istanze ammesse per la progettazione degli interventi di rimozione amianto dagli edifici pubblici

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato con **decreto n. 307 del 1° agosto 2019** la graduatoria relativa al *bando per la progettazione degli interventi di rimozione amianto edifici pubblici* (annualità 2017).

Il comunicato relativo alla pubblicazione del decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2019.

Il provvedimento approva, sostanzialmente, la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare, e definitiva, degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici; questa tranche di finanziamenti riguarda le richieste **presentate dal 30 gennaio 2018 al 30 aprile 2018** per la concessione del finanziamento di cui al *decreto del ministero dell'Ambiente n. 562/STA del 14 dicembre 2017*.

Si tratta di **circa 870 mila euro per 140 interventi in oltre 100 Comuni**, dedicati agli edifici pubblici nei quali debbono essere svolti interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti avviene in base alle seguenti priorità:

- edifici in un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza, ospedali e impianti sportivi
- progetto definitivo/cantierabile attuabile in 12 mesi
- l'esistenza di una segnalazione da parte degli enti di controllo sanitario o di tutela ambientale sulla presenza di amianto
- la collocazione in un sito d'interesse Nazionale o la presenza nella mappatura dell'amianto

Al decreto sono allegati **due tabelle** contenenti rispettivamente:

- l'elenco delle richieste ammesse (tabella 1)
- l'elenco delle istanze ammesse con riserva (tabella 2)

Molte delle richieste di finanziamento pervenute sono state ammesse con riserva perché sono state richieste integrazioni documentali e risultano allo stato attuale in fase di attesa della documentazione integrativa.

Scopri *CerTus-AMIANTO*, il software per il piano di lavoro amianto

*Clicca qui per scaricare il decreto n. 307/2019*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# In Gazzetta i 250 milioni di euro per housing sociale



Il Ministero delle infrastrutture ha disposto un piano da 250 milioni di euro per interventi di rigenerazione e riorganizzazione urbana per housing sociale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2019 il decreto, e la relativa delibera CIPE, contenente un finanziamento di **250 milioni di euro** stanziati dal Ministero delle infrastrutture per il programma di **edilizia residenziale sociale (o housing sociale)**.

I fondi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in base allo schema di ripartizione approvato.

Il programma permetterà l'avvio di interventi di **rigenerazione e riorganizzazione urbana** che hanno l'obiettivo di migliorare e ampliare l'offerta di housing sociale, prevedendo anche la messa in sicurezza degli edifici esistenti mediante:

- interventi di adeguamento o miglioramento sismico
- interventi di efficientamento impiantistico.

Alla base di tale piano vi è il perseguimento di un "**consumo di suolo zero**": l'obiettivo è cioè quello di innescare processi rigenerativi, che prevedano soltanto residualmente nuove costruzioni, orientati ad un'alta sostenibilità edilizia, con un efficientamento energetico da perseguire secondo i requisiti per "**edifici a energia quasi zero**", così come previsto dalla normativa europea.

Le Regioni ora dovranno individuare i Comuni che possono presentare le proposte di intervento.

Con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, **sarà approvato l'elenco dei Comuni segnalati** dalle Regioni per l'ammissione al finanziamento. Con lo stesso decreto verranno definite le procedure, la tempistica e le modalità di monitoraggio del programma.

## Lo schema di ripartizione



Al via lo **sconto diretto ecobonus e sismabonus**: i contribuenti possono chiedere l'applicazione della detrazione direttamente in fattura e le imprese potranno recuperare l'importo in compensazione in 5 anni.

L'*art. 10 del dl n. 34/2019* introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (vedi articolo di BlibLus-net: *Sconto ecobonus e sismabonus in luogo della detrazione fiscale grazie alla legge Crescita*).

In particolare, aggiungendo i commi 3.1 e 1-*octies* agli articoli 14 e 16 al dl n. 63/2013, viene data la possibilità ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

Le regole nel provvedimento AE del 31 luglio 2019.

## Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Il tanto atteso documento delle Entrate detta le modalità di fruizione delle detrazioni fiscali sui lavori di risparmio energetico ed adeguamento antisismico.

## Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni ecobonus e sismabonus

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'*art. 16, comma 1-septies, del dl n. 63/2013* possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni.

*Prova gratis TerMus, il software per la certificazione energetica*

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'*art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR*, possono cedere, ai sensi del dl n. 34/2019, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.

*Prova gratis EdiLus-CRS, il software per la classificazione sismica degli edifici*

## Comunicazione della cessione del credito

La comunicazione circa la cessione del credito va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il **28 febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

La comunicazione va effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia e deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato
- l'importo complessivo della spesa sostenuta
- l'anno di sostenimento della spesa
- l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)
- i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto
- la data in cui è stata esercitata l'opzione

- l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata tramite gli uffici dell'Agenzia, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni su elencate.

### **Ammontare del contributo e dello sconto**

Il contributo è **pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante** per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.

L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Nel caso in cui vi fossero più fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

### **Recupero del credito d'imposta a fronte dello sconto praticato**

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo **sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, **in 5 quote annuali** di pari importo.

### **Ulteriore cessione del credito d'imposta**

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il **fornitore può cedere il credito ai propri fornitori** anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Tuttavia, è esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Pubbliche Amministrazioni.

### **Controlli**

In caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d'imposta, si provvede al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.

In caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

*Prova gratis FacTus, il software per la fatturazione elettronica*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)











Infografica ripartizione regionale fondi dissesto idrogeologico

In allegato, le tabelle con i fondi suddivisi per Comune.

Prova gratis PriMus, il software per la contabilità lavori ed il computo metrico

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Nuovo regolamento appalti: fino al 2 settembre la consultazione pubblica



La legge Sblocca cantieri ha previsto per il Codice appalti un regolamento del MIT che sostituirà parzialmente le linee guida ANAC. La consultazione pubblica fino al 2 settembre

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha avviato la **consultazione pubblica dal 15 luglio al 2 settembre** 2019, relativa alla stesura del **nuovo regolamento appalti**, così come previsto dalla *legge Sblocca cantieri*.

Secondo il MIT :*”dalla precedente consultazione pubblica sul Codice dei contratti pubblici era emersa una precisa presa di posizione degli stakeholder e degli operatori istituzionali per la sostanziale **abrogazione della soft law e delle linee guida ANAC**, rilevando come questa esperienza non abbia sortito alcuno degli effetti prefissati dalla riforma, determinando più di un’incertezza e instabilità del quadro normativo“.*

## Le novità dello Sblocca cantieri

In adesione al risultato della consultazione dello scorso anno, nel decreto Sblocca Cantieri, e nella successiva legge di conversione, è stato previsto l’adozione di un regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del *Codice appalti* in materia di:

- a. nomina, ruolo e compiti del **responsabile del procedimento**;
- b. **progettazione** di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c. sistema di **qualificazione** e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e. **direzione dei lavori** e dell’esecuzione;
- f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g. **collaudo** e verifica di conformità;
- h. affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi **requisiti** degli operatori economici;
- i. lavori riguardanti i beni culturali.

Anche in questa fase tecnica di stesura del regolamento, il Ministero ha quindi ritenuto fondamentale garantire la massima partecipazione di tutti gli attori interessati, ognuno con le sue specificità (istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore), e dar vita ad una scelta il più possibile condivisa.

I risultati della consultazione saranno utile elemento di valutazione per l’attività del gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio legislativo del Ministero, nella stesura definitiva del documento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.

## Come accedere alla consultazione pubblica


È possibile accedere alla consultazione pubblica dalla pagina di **accesso**, previa registrazione in base alla categoria di appartenenza:

- operatore del settore;
- rappresentante di associazione;
- rappresentante di istituzione.

Prova gratis PriMus, il software per la contabilità lavori ed il computo metrico

*Clicca qui per registrarti al portale*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# Relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni



Publicato il decreto che stabilisce e disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni

Con la Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019 il Ministero dell'Ambiente comunica che è stato pubblicato il decreto ministeriale che disciplina i contenuti della **relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune** ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, successivamente modificato dal *dlgs n. 42 e n. 41 del 2017*.

## La relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune

La relazione quinquennale sullo stato acustico di un Comune ha l'obiettivo di:

- perseguire la **qualità acustica del territorio comunale**, consentendone l'analisi dell'evoluzione nel tempo, mediante la descrizione dello stato acustico
- valutare lo stato di attuazione e dell'efficacia delle misure intraprese per la **prevenzione e la riduzione dell' inquinamento acustico** insistenti sul territorio comunale.

Entro il 30 giugno 2019, e successivamente ogni 5 anni, le Regioni inviano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'elenco dei Comuni la cui popolazione è superiore a 100.000 abitanti; contestualmente le Regioni comunicano e notificano ai medesimi Comuni l'obbligo di tali adempimenti previsti dal presente decreto.

Le relazioni quinquennali sullo stato acustico del Comune sono redatte in conformità ai contenuti ed alle specifiche indicate nelle linee guida contenute nell'Allegato A al decreto, del quale costituisce parte integrante.

## Linee guida – Allegato A

I **contenuti** della relazione quinquennale si propongono di:

- garantire elevate ed adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico
- semplificare gli atti e le procedure amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni
- attribuire alla relazione quinquennale caratteristiche di utilità, incisività e snellezza procedurale, assicurando la conoscenza e la comprensione delle connotazioni acustiche del territorio comunale.

La relazione si configura quale strumento conoscitivo di analisi e monitoraggio a supporto ed indirizzo delle politiche di pianificazione acustica del territorio comunale; costituisce, inoltre, lo strumento di indagine e determinazione dello stato acustico del territorio comunale e di valutazione dello stato di attuazione e dell'efficacia degli interventi già realizzati per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico e dell'esposizione della popolazione.





Il documento è quindi rivolto agli architetti italiani che intendono lavorare nell'ambito di situazioni emergenziali, svantaggiate e critiche.

## Contenuti

La guida elenca i soggetti con cui è possibile lavorare nell'ambito della **cooperazione internazionale** e l'offerta formativa presente in Italia sul tema; nonché una serie di progetti di cooperazione internazionale già realizzati grazie alla collaborazione di tanti architetti.

I contenuti della guida sono i seguenti:

- il dipartimento cooperazione, solidarietà e protezione civile
- un mondo in crisi
- cenni storici
- la galassia umanitaria
- la cultura del progetto umanitario
- contributi di orientamento
- l'architettura umanitaria
- organismi e agenzie internazionali
- organismi istituzionali italiani
- riferimenti legislativi
- i soggetti della cooperazione italiana allo sviluppo
- lavorare nella cooperazione internazionale
- l'offerta formativa
- associazioni Onlus-architetti
- Onlus-Ong (organizzazioni non governative)
- altre organizzazioni
- fiere
- appendice – Carta di Hasselt/ Charte de Hasselt
- bibliografia essenziale.

## Obiettivi

Gli obiettivi del CNAPPC, come sottolineato nella guida, sono i seguenti:

- valorizzare e promuovere l'esperienza degli architetti nel campo della cooperazione e solidarietà in Italia ed all'estero
- proporre il CNAPPC e il sistema ordinistico quale soggetto di riferimento istituzionale
- assicurare garanzie e rispetto del ruolo e dell'impegno professionale degli architetti
- sviluppare attività di formazione e qualificazione professionale
- recuperare il ruolo sociale dell'architetto
- orientare gli architetti interessati alle esperienze di volontariato e professionale nel campo della cooperazione e solidarietà
- promuovere contenuti e strumenti propri del settore umanitario all'interno della comunità degli architetti in generale
- far conoscere il vasto e multiforme scenario della assistenza umanitaria e della cooperazione allo sviluppo
- presentare l'impegno degli architetti operanti in questo scenario quale valore aggiunto di particolare rilievo nella promozione del sistema paese e del made in Italy
- comunicare con gli Ordini e gli iscritti, contribuendo, con eventi informativi e formativi dedicati, a quel lavoro di maturazione e innovazione indispensabile per operare professionalmente a livello nazionale ed internazionale.

La guida, non esaustiva, sarà costantemente aggiornata e arricchita nel tempo, anche grazie ai suggerimenti dei professionisti che lavorano o hanno lavorato nel settore e che vorranno condividere le proprie esperienze.

*Prova gratis Edificius, il software per la progettazione architettonica BIM*



*Clicca qui per scaricare la guida*

**[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)**



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

